



COMUNE DI PALERMO
Ufficio di Gabinetto

Palazzo Galletti – Piazza Marina, 46 - 90133 Palermo – tel. 0917406307 – fax 0916113289

Prot. n. 998

Palermo, li 08-02-12

Spett.le
 AMIA spa
 AMAP spa
 SISPI spa
 AMAT spa
 AMG spa
 Palermo Ambiente spa
 GESIP Palermo spa

LORO SEDI

Oggetto: divieto di assunzioni.

L'art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008, pone il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a carico di quegli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti ⁽¹⁾.

Un'interpretazione letterale della disposizione di cui all'art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008 – che pone il divieto di procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” – non consente di escludere nessuna tipologia di assunzioni ⁽²⁾, ed in questi termini deve ritenersi l'avviso della scrivente funzione ⁽³⁾.

L'art.20, comma 9, del D.L. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, ha inserito, dopo il comma 7 dell'art.76 del citato D.L. n.112/2008, la previsione secondo cui “*Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari*”.

Dalle verifiche eseguite dalla Ragioneria Generale del Comune – che si è basata sulle puntuali indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nell'ambito della Deliberazione n.14 del 28.12.2011 – è emerso che il rapporto percentuale in parola è attestato sul valore del 61,57%.

⁽¹⁾ Il detto coefficiente è passato dal 40% al 50% ai sensi dell'art. 28, comma 11-quater del D.L. n. 201/11, convertito in Legge n. 214/11.

⁽²⁾ Al riguardo, si segnala che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Deliberazione n.188 del 21.07.2011 -, ha affermato che “*Il divieto di assunzione sancito dal comma 7 dell'art. 76 citato, nella sua accezione onnicomprensiva (a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale), deve essere interpretato come limitativo dell'autonomia decisionale degli enti inadempienti [...]*” Esisterebbe, pertanto, un principio sanzionatorio alla base del divieto di assunzione sancito dall'art.76, comma 7 della Legge n.133/2008, che supera qualsivoglia valutazione in ordine alla natura e alle conseguenze giuridiche dell'acquisizione di personale.

⁽³⁾ L'eventuale comportamento dell'amministrazione locale che ponesse in essere una condotta contraria ai vincoli in materia di assunzioni è *contra legem* e, come tale, “*può essere fonte di responsabilità amministrativa-erariale, ove ricorrano i presupposti soggettivi e salvo esimenti da valutare nell'eventuale giudizio*” (così, Corte dei Conti Lombardia – Sezione di controllo – Deliberazione n. 1061 del 20.12.2010).

Sicché, posto che la spesa del personale, computata secondo il suddetto nuovo criterio, è superiore alla percentuale del 50% delle spese correnti, per il Comune di Palermo vige il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ancora, l'art. 18, comma 2 *bis*, del D.L. n. 112/2008, dispone che **“Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze [...]”**.

Analogamente, l'art. 25, comma 1, lett. a) del D.L. n. 1/2012, in fase di conversione, dispone che **“Le società affidatarie in house [...] adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori”**.

Con la presente, atteso che il Comune di Palermo, alla luce di tutto quanto sopra, registra una incidenza delle spese di personale superiore al 50% delle spese correnti, per la quale circostanza è prevista l'applicazione della citata sanzione di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, deve ritenersi che a carico delle società partecipate del Comune di Palermo ricadenti nell'ambito della detta disposizione debba applicarsi la sanzione del **divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale** ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabrizio Dall'Acqua

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Luisa Latella

⁽⁴⁾ Al riguardo, si segnala che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Deliberazione n. 188 del 21.07.2011, ha affermato che **“Il divieto di assunzione sancito dal comma 7 dell'art. 76 citato, nella sua accezione unicomprendensiva (a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale), deve essere interpretato come limitativo dell'autonomia decisionale degli enti inadempienti [...]”** Esisterebbe, pertanto, un principio sanzionatorio alla base del divieto di assunzione sancito dall'art. 76, comma 7 della Legge n. 133/2008, che supera qualsivoglia valutazione in ordine alla natura e alle conseguenze giuridiche dell'acquisizione di personale.

⁽⁵⁾ Si deve ritenere che l'eventuale comportamento della società partecipata che ponesse in essere una condotta contraria ai vincoli in materia di assunzioni è *contra legem* e, come tale, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa-erariale (tale principio è stato affermato, per le amministrazioni locali, da Corte dei Conti Lombardia – Sezione di controllo – Deliberazione n. 1061 del 20.12.2010, e deve ritenersi applicabile, per quanto esposto *supra*, anche alle società partecipate rientranti nel novero di cui all'art. 18 comma 2 *bis* del D.L. n. 112/2008).